

## **Appendice di aggiornamento Mog. 231 della PB S.p.A.**

### **Reati presupposto contro il patrimonio culturale.**

In data 3 marzo 2022, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” (C. 893-B).

Tale riforma di Legge determina una riorganizzazione ed integrazione all’interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), mediante l’inserimento del titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale“, composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).

Inoltre la riforma ha un impatto rilevante anche nel MOG 231, in quanto l’art. 3 della Legge introduce all’interno del D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all’ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, viene introdotto il nuovo art. 25-duodevices “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Con l’ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata, allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Infine, la norma in esame prevede l’estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

#### **Analisi del rischio.**

A fronte della recente riforma di cui sopra, considerato che la PB SpA, si è dotata del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, risulta necessario adottare ed adattare il suo attuale *Risk Assessment* al fine di garantire l’aggiornamento efficace del Modello stesso che, come noto, rileva quale condizione esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Nello specifico, operando la PB S.p.A prevalentemente quale impresa di costruzione, ovvero contraente generale, ed appaltatore nei contratti aventi ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria ricompresi nel superbonus 110%, nonché sismabonus, ovvero riattazione, costruzione, demolizione e ricostruzione, si precisa che pur non essendo elevato in linea di principio il fattore di rischio per queste tipologie di reato;

qualora la cantierizzazione avvenga nel centro storico della città di Melfi, ovvero in altra area comunque connotata da rilevanza storico e culturale, il fattore di rischio potrebbe divenire più rilevante. Con conseguente necessità prevenire possibili illeciti legati alle cantierizzazioni nel centro storico, prevedendo ad esempio ipotesi di lavori con scavi, o sbancamento da cui il ritrovamento di referti di rilevanza storico, artistico e culturale, e rischio di furto o danneggiamento.

Occorrerà quindi garantire il controllo capillare della manovalanza e del personale tutto materialmente presente sul cantiere, sia alle dirette dipendenze della PB SpA, che di una qualsiasi

ditta subappaltatrice, per prevenire la commissione di condotte illecite di danneggiamento, omessa segnalazione alle autorità competenti, nonché trafugamento, furto o ricettazione di beni di rilevante pregio culturale ed artistico, con conseguenti responsabilità scaturenti anche in capo agli organi apicali della società.

Per le segnalate ragioni di cui sopra, la PB SpA adotta delle apposite procedure di monitoraggio, attraverso dei protocolli finalizzati a garantire dei controlli incrociati sulla situazione dei cantieri. Tra le procedure vi è quella della compilazione di questionari controfirmati dal preposto capocantiere, dal direttore del cantiere, dal direttore dei lavori, associati alla documentazione di cui al PSC, strumenti che consentano in caso di ritrovamento, la immediata segnalazione del referto sia alla direzione tecnica, che alle divisioni manageriali aziendali, con la contestuale segnalazione tempestiva alla pubblica autorità locale competente.